



Messina, 11 aprile 2020

OGGETTO: D.L. 22 del 080 aprile 2020, art. 6 comma 3 - modifiche al tirocinio professionale

Cari Colleghi e Care Colleghe,

si informa che con la norma in oggetto sono state apportate due rilevanti modifiche riguardanti la pratica forense. In particolare:

- si riterrà valido il semestre di tirocinio professionale, ricadente nel periodo di sospensione delle udienze dovuto all'emergenza Covid-19, anche se non sarà conseguito il numero minimo di 20 udienze previsto per legge;
- la durata del tirocinio professionale sarà ridotta a 16 mesi per coloro che si laureeranno entro giorno 15 giugno p.v.;
- durante il periodo di sospensione delle udienze dovuto all'emergenza Covid-19, sono sospese tutte le attività formative dei tirocini svolti all'interno degli uffici giudiziari.

Si riporta di seguito il testo della norma in oggetto:

"Il semestre di tirocinio professionale, di cui all'articolo 41 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, all'interno del quale ricade il periodo di sospensione delle udienze dovuto all'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, e' da considerarsi svolto positivamente anche nel caso in cui il praticante non abbia assistito al numero minimo di udienze (20) di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto del Ministro della giustizia 17 marzo 2016, n. 70. E' ridotta a sedici mesi la durata del tirocinio professionale di cui al Capo I del Titolo IV della legge 31 dicembre 2012, n. 247, per i tirocinanti che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza nella sessione di cui all'articolo 101, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (15 giugno 2020). Durante il periodo di sospensione delle udienze dovuto all'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, sono sospese tutte le attività formative dei tirocini, di cui all'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, all'interno degli uffici giudiziari. Il Ministro della giustizia predispone con proprio decreto tutti gli strumenti necessari alla prosecuzione delle attività formative a distanza durante il suddetto periodo di sospensione".

Sarà cura di questo COA informare prontamente sulle future decisioni prese dagli organismi nazionali competenti (CNF e Scuola Superiore Avvocatura).

Cordiali saluti

Il Consigliere Delegato alla Scuola Forense
Avv. Felice Panebianco

Il Presidente
Avv. Domenico Santoro